

## **TI\_GERICHTE 34.2023.26 vom 20. Juni 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-06-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2023.26](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2023.26)

FR: TI\_GERICHTE 34.2023.26 du 20 juin 2024

IT: TI\_GERICHTE 34.2023.26 del 20 giugno 2024

### **Volltext**

Raccomandata

Incarto n.34.2023.26

FC

Lugano

20 giugno 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 13 novembre 2023 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

considerato in diritto

in ordine

Nel caso concreto, la \_\_\_\_\_ (per la quale l'assicurato è stato alle dipendenze dal giugno 1998 sino al momento della risoluzione del rapporto di impiego con effetto dal 30 giugno 2023), ai fini dell'adempimento dell'obbligo previdenziale per i propri dipendenti, era affiliata all'omonimo Fondo di previdenza del personale.

Per quanto di rilievo nella fattispecie, il Regolamento di previdenza del personale del fondo di previdenza del gennaio 2022 prevede quanto segue:

Con scritto del 1° marzo 2023 l'attore ha inviato alla datrice di lavoro \_\_\_\_\_ la lettera di dimissioni del contratto di lavoro per la fine di giugno 2023, come segue:

Con scritto 6 marzo 2023 la \_\_\_\_\_ confermava lo scioglimento del contratto di lavoro per il 30 giugno 2023:

Il 5 aprile 2023 all'assicurato è stato inviato il certificato previdenziale concernente le prestazioni al 1° gennaio 2023 (doc. B). Il 20 aprile seguente egli sollecitava un riscontro:

Il medesimo giorno la destinataria rispondeva come segue:

Inoltre, con e-mail del 21 aprile 2023, \_\_\_\_\_ indicava a AT 1 il numero della signora \_\_\_\_\_, precisando che alla stessa egli si poteva rivolgere quando voleva lunedì mattina (doc. F).

Il 5 maggio 2023 AT 1 compilava e inoltrava il relativo formulario denominato **Liquidazione in capitale**, munendolo anche della richiesta firma della moglie, dichiarando di voler percepire il 100% dell'aver di vecchiaia finale (da lui indicato in fr. 397'781.80). Su tale formulario, prima della firma del richiedente, veniva precisato quanto segue:

Con e-mail del 31 maggio 2023, \_\_\_\_\_ scriveva a AT 1 come segue.

Il 1° giugno 2023 l'assicurato rispondeva che **come annunciato mesi addietro ribadisco la mia decisione del ritiro totale del mio secondo pilastro per prepensionamento**, riferendosi al tenore dell'art. 27 cpv. 2 del Regolamento (doc. 5).

\_\_\_\_\_ comunicava all'assicurato il 27 giugno 2023:

La citata lettera del Fondo di previdenza del 19 giugno 2023 era del seguente tenore:

Tale circostanza è apparsa innanzitutto evidente laddove egli ha compilato e inoltrato il 5 maggio 2023 l'apposito formulario di **Liquidazione in capitale** dell'aver pensionistico, dichiarando di voler percepire il 100% dell'aver di vecchiaia finale, prendendo atto che a seguito della liquidazione in capitale cessavano tutti i diritti regolamentari alla rendita di vecchiaia, e che la medesima dichiarazione diveniva irrevocabile **a partire da sei mesi prima del pensionamento effettivo** (doc. H). Inoltre la natura della **richiesta di prepensionamento** è stata chiara anche alla funzionaria da lui contattata signora \_\_\_\_\_ (cfr. e-mail del 31 maggio 2023, doc. I), ed è stata ulteriormente confermata dall'interessato laddove nello scritto del 1° giugno 2023 egli affermava che **come annunciato mesi addietro ribadisco la mia decisione del ritiro totale del mio secondo pilastro per prepensionamento**, riferendosi esplicitamente all'art. 27 del Regolamento (doc. 5).

Nemmeno, del resto, al ricevimento della lettera del Fondo di previdenza del 19 giugno 2023 con la quale il fondo comunicava di non poter accogliere la sua **richiesta di una liquidazione in capitale del suo avere di vecchiaia in seguito alla sua richiesta di prepensionamento** (doc. K; cfr. in esteso al consid. 2.5), egli ha eccepito che non si trattava di **prepensionamento**, bensì di libero passaggio. Men che meno egli ha obiettato tale circostanza a seguito della lettera del 4 settembre 2023 del fondo con cui venivano definite le prestazioni di vecchiaia spettantigli per il prepensionamento al 30 giugno 2023 (doc. 2).

Del resto in nessun documento emerge che la sua volontà fosse quella di beneficiare del pagamento di una prestazione di libero passaggio.

Al contrario: appare evidente che egli fosse ben consapevole che con l'interruzione dell'attività lucrativa, a fine giugno 2023, quando aveva quasi 64 anni, sarebbe subentrato l'evento previdenziale vecchiaia con conseguente diritto alle relative prestazioni pensionistiche per prepensionamento.

Del resto, successivamente al 30 giugno 2023, egli non ha né continuato con un'attività lavorativa, del caso presso un nuovo datore di lavoro, né si è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione, ciò che secondo l'art. 2 cpv. 1bis LFLP è necessario per il differimento del caso previdenziale nel caso in cui l'assicurato lasci l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima per il pensionamento anticipato e l'età di riferimento prevista dal regolamento (cfr. consid. 2.3; cfr. DTF 141 V 162 consid. 4.2; cfr. parimenti l'art. 50 cpv. 1 del Regolamento, citato in esteso al consid. 2.4).

Né peraltro risulta che egli potesse in qualche modo adempiere ad una delle condizioni previste dalla legge e dal Regolamento per poter beneficiare del pagamento in contanti di una

prestazione di libero passaggio, ovvero in caso di definitivo trasferimento all'estero, di inizio di un'attività lucrativa indipendente o di importo esiguo della prestazione (cfr. l'art. 53 del Regolamento, consid. 2.4).

Inoltre, ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 Regolamento egli avrebbe dovuto postulare il versamento della prestazione di libero passaggio al più tardi entro trenta giorni prima della fine del rapporto di lavoro, ciò che indiscutibilmente egli non ha fatto (doc. M).

Infine, la chiara volontà di chiedere il prepensionamento emerge in maniera esplicita anche dalla petizione del 13 novembre 2023 laddove l'attore afferma, tra l'altro, che all'inizio del 2023 l'attore ha deciso di interrompere l'attività lavorativa per richiedere il pensionamento anticipato (I, pag. 3) rispettivamente ( ) all'inizio del 2023, quando egli ha palesato l'intenzione di beneficiare del prepensionamento e del pagamento in capitale (I, pag. 7).

Come esposto al consid. 2.6, appare pacifico, e del resto ammesso dall'attore (cfr., fra le altre, petizione, I pag. 3), che egli, all'epoca quasi 64enne, ha deciso di interrompere l'attività lucrativa per chiedere il pensionamento anticipato. Ancora il 1° giugno 2023 egli ha precisato che ribadisco la mia decisione del ritiro totale del mio secondo pilastro per prepensionamento, riferendosi esplicitamente al tenore dell'art. 27 del Regolamento (doc. 5).

Il 5 maggio 2023 AT 1 ha quindi regolarmente compilato il formulario denominato Liquidazione in capitale, fattogli pervenire da una segretaria del datore di lavoro, \_\_\_\_\_, munendolo anche della firma della moglie, dichiarando di voler percepire il 100% dell'avere di vecchiaia finale (doc. H).

Con lettera 19 giugno 2023 il Fondo di previdenza ha informato l'assicurato che il pagamento in capitale dell'avere pensionistico non era possibile non avendo la relativa richiesta rispettato il termine di 6 mesi prima del pensionamento previsto dall'art. 28 punto 4 del Regolamento e anticipando che di conseguenza gli sarebbe stata corrisposta una rendita (doc. K). Comunicazione in seguito confermata con scritto 4 settembre 2023 con il quale il fondo attestava che egli era pensionato dal 30 giugno 2023 e che dal 1° luglio 2023

egli avrebbe percepito una rendita di vecchiaia di fr. 1'992 mensili (rispettivamente fr. 1'792.80 dopo deduzione dell'imposta alla fonte; doc. 2).

A ragione.

In effetti, considerato come l'assicurato abbia sciolto il rapporto di impiego, con conseguente cessazione del rapporto assicurativo previdenziale, con effetto dal 30 giugno 2023 e sia di conseguenza stato prepensionato a partire da quella data, ritenuta la norma regolamentare di cui all'art. 28 cpv. 4 (per la quale l'assicurato è tenuto a presentare alla Cassa la richiesta scritta per la riscossione di una prestazione in capitale ai sensi del cpv.3 lett. a e b entro e non oltre 6 mesi prima del pensionamento; cfr. consid. 2.4), la richiesta di percepimento della prestazione di vecchiaia in capitale avrebbe dovuto essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2022. La richiesta dell'attore, inoltrata il 5 maggio 2023, non rispetta quindi manifestamente il succitato termine di sei mesi e non può di conseguenza essere ritenuta tempestiva.

Legittimamente quindi il Fondo convenuto ha respinto la domanda di prelevamento del capitale formulata, tardivamente, dall'attore.

In proposito, l'attore non può venir seguito laddove pretende che il momento determinante per il calcolo del termine semestrale previsto dall'art. 28 cpv. 4 del Regolamento, vale a dire il pensionamento, non sarebbe, in assenza di una base regolamentare ad hoc, la cessazione dell'attività lavorativa, ma il momento in cui l'assicurato avrà diritto alla rendita AVS per la prima volta (I pag. 6). Nel suo caso il termine determinante sarebbe quindi il mese di ottobre 2023, momento a partire dal quale egli percepisce la rendita AVS (doc. N).

Ora, premesso come il percepimento delle prestazioni del primo e del secondo pilastro può differire temporalmente, come ben si evince dalla documentazione agli atti non vi può essere dubbio alcuno sul fatto che l'attore è stato prepensionato con effetto dalla fine di giugno 2023, ossia dal momento in cui egli ha cessato l'attività lavorativa e momento a partire dal quale egli in effetti percepisce la rendita di vecchiaia della previdenza professionale, come ben si evince dalla lettera del 4 settembre 2023 che l'assicurato ha ricevuto dal Fondo convenuto (cfr. doc. 2), e che non ha ritenuto di contestare. Nemmeno del resto risulta che egli abbia contestato il versamento, con decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2023, della rendita mensile di vecchiaia della previdenza professionale.

E non vi può essere ragionevole dubbio che l'art. 28 cpv. 4 del Regolamento si riferisce al momento del pensionamento o prepensionamento effettivo giusta la previdenza professionale. Appare in effetti logico che la scelta se optare per una prestazione sotto forma di capitale o di rendita mensile, debba essere comunicata con un preavviso di 6 mesi prima del momento in cui la medesima prestazione diventa esigibile. Momento che, nella fattispecie, era da situare indiscutibilmente al 30 giugno 2023.

Sia peraltro osservato che in una vertenza simile, concernente un articolo di un regolamento previdenziale prevedente per ogni assicurato il diritto, al raggiungimento dell'età di pensionamento (bei Erreichen des Pensionsalters), di postulare la riscossione di una parte della pensione sotto forma di capitale, il Tribunale Federale, chiamato ad interpretare l'espressione bei Erreichen des Pensionsalters, richiamata la sua giurisprudenza di cui alla DTF 120 V 309 consid. 4a, ha affermato che con l'espressione Pensionsalter non poteva essere intesa l'età di pensionamento legale, ma l'età determinante per il

pensionamento secondo il regolamento (Vorerst ist festzuhalten, dass unter Pensionsalter im vorgenannten Sinne nicht das gesetzliche Pensionsalter, sondern das Erreichen des reglementarisch massgeblichen Alters zu verstehen ist;STFA B 102/03 del 23 febbraio 2004, consid. 4a).

Del resto che fra le parti fosse chiaro che la prestazione previdenziale fosse dovuta per il 30 giugno 2023 appare evidente anche dal tenore delle e-mail intercorse tra la dipendente del datore di lavoro e l'attore a inizio 2023, allorquando \_\_\_\_\_, in merito alla richiesta di previsione LPP, il 24 marzo 2023 ribadiva al dipendente di non disporre ancora del tasso di interesse definitivo determinante la previsione LPP al 30.06.2023 (doc. ) e l'attore con email del 4 aprile 2023 ribadiva la sua richiesta di informazione circa la mia situazione LPP anno 2022 e 2023 fino a giugno (doc. E, le sottolineature sono della redattrice; cfr. in esteso al consid. 2.5).

Infine, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, ammettere che il termine sarebbe da calcolare a ritroso dalla fine del mese di settembre 2023, come pretende l'attore (I pag. 6), appare comunque manifesto che la richiesta (scritta, come previsto dal regolamento) di pagamento del capitale presentata il 5 maggio 2023 sarebbe ugualmente ampiamente tardiva e non rispettosa del termine di 6 mesi stabilito dall'art. 28 cpv. 4 del regolamento.

A prescindere infatti dal fatto che una richiesta scritta (come prevede l'art. 28 cpv. 4 del regolamento) di riscossione della prestazione di vecchiaia in capitale sarebbe stata da presentare al Fondo entro e non oltre 6 mesi prima del pensionamento, ossia, come detto, stante lo scioglimento del rapporto di lavoro a fine giugno 2023, entro la fine del 2022 e che quindi le presunte richieste che l'attore avrebbe formulato all'inizio del 2023 sarebbero state in ogni modo tardive, di una valida richiesta scritta precedente a quella inoltrata tramite l'apposito formulario del 5 maggio 2023 (doc. H) non vi è agli atti alcuna traccia.

In particolare, egli non può ragionevolmente sostenere che lo scambio di email intercorso con la dipendente della \_\_\_\_\_ valessero quale tempestiva e formalmente valida richiesta di ritiro del capitale previdenziale.

Innanzitutto egli afferma espressamente che i primi contatti avuti fossero sostanzialmente intesi ad avere informazioni circa la sua situazione previdenziale, al fine di poter progettare il proprio futuro economico, e, quindi, conoscere l'ammontare e la previsione delle prestazioni d'uscita LPP (I, pag. 3).

In effetti, nell'e-mail del 23 febbraio 2023 \_\_\_\_\_ rispondeva in merito alla sua richiesta di previsione LPP, preannunciando un ritardo nell'elaborazione del documento tramite il fondo (doc. C) e il 24 marzo 2023 ribadiva di non disporre ancora del tasso di interesse definitivo determinante la previsione LPP al 30.06.2023 (doc. E). Nell'email del 27 marzo seguente l'attore ringraziava, dichiarando di restare in attesa (doc. C) e con e-mail del 4 e 20 aprile 2023 ribadiva espressamente la sua richiesta di informazione circa la mia situazione LPP anno 2022 e 2023 fino a giugno (doc. E) rispettivamente di attendere di sapere la mia situazione aggiornata alle mie richieste di informazioni (doc. F).

Quanto poi comunicato il 20 aprile 2023 da \_\_\_\_\_ conferma ulteriormente che una richiesta di versamento del capitale non era (ancora) stata inoltrata. In effetti la dipendente accenna alle possibili conseguenze fiscali nell'eventualità di un prelievo del capitale

(■Se prendi il capitale■) e allega ■il formulario per un'eventuale richiesta del capitale che deve essere debitamente compilato e firmato (la firma della moglie deve essere autenticata) e chiaramente confermata dal consiglio di fondazione■ (doc. F, le sottolineature sono della redattrice; cfr. in esteso al consid. 2.5).

È soltanto con l'■invio, il 5 maggio 2023, del relativo formulario ■Liquidazione in capitale■ regolarmente compilato, quindi, che l'■attore ha validamente, ossia rispettando le prescrizioni formali previste dal Regolamento, richiesto il versamento in contanti della totalità del suo avere di vecchiaia finale (doc. H).

Del resto apponendo la sua firma su tale formulario egli ha preso atto che la medesima dichiarazione doveva ■essere trasmessa al più tardi sei mesi prima del pensionamento effettivo al CV 1■, così come precisato sul formulario stesso (doc. H).

Infine, anche il successivo scritto del 31 maggio 2023 di \_\_\_\_\_ conferma una volta di più che la richiesta di ritiro del capitale è avvenuta per la prima volta con la trasmissione dell'■apposito formulario il 5 maggio 2023: in effetti, in questa sede la dipendente parla per la prima volta di ■tua richiesta di ritiro del capitale■ e, sempre per la prima volta, chiede informazioni circa ■il motivo della decisione di ritiro del capitale■ (doc. I).

Ne discende che, come esposto, l'■attore non può ragionevolmente sostenere che egli abbia formulato una formale richiesta di versamento del capitale di vecchiaia previdenziale precedentemente al maggio 2023. Ribadito che eventuali ■ ma in ogni modo non comprovate ■ esternazioni formulate a voce dall'■attore non potrebbero in ogni caso essere considerate, non adempiendo al requisito di forma regolamentare, nemmeno dalle e-mail prodotte è possibile estrapolare una richiesta scritta di ritiro del capitale. Gli scritti, infatti, erano sprovvisti di una denominazione come tale, erano privi di qualsivoglia indicazione riguardo all'■importo richiesto sotto forma di capitale ed erano in ogni modo sprovvisti del necessario consenso scritto del coniuge conformemente all'■art. 28 del Regolamento. In realtà da tali e-mail si evincono semplici domande di informazioni e di invio della documentazione necessaria a formalizzare, se del caso e nelle dovute forme, la relativa richiesta.

Tale obbligo di informazione, che deve avvenire in modo spontaneo e ■adeguato■, comprende anche la comunicazione circa i cambiamenti del regolamento costitutivi per le prestazioni. Un'■informazione esplicita è in particolare prescritta laddove i cambiamenti del regolamento concernono nuove prestazioni, la concessione di diritti costitutivi (per esempio l'■opzione di capitale, la dichiarazione che favorisce il compagno convivente) o introduce termini (per esempio per la consegna di una convenzione di sostegno reciproco; cfr. DTF 136 V 331).

Come sia da intendere il requisito ■in modo adeguato■ è stato lasciato aperto dal Tribunale federale (cfr. Stauffer, Rechtsprechung, op. cit. all'■art. 86b p. 316; DTF 133 V 331; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., all'■art. 50 n. 2 e all'■art. 86b n. 2 segg.).

In particolare, sempre in DTF 136 V 331, esprimendosi sull'■informazione degli assicurati sui diritti alle prestazioni giusta l'■art. 86b cpv. 1 lett. a, il TF ha affermato che un istituto cantonale di previdenza di diritto pubblico non adempie sufficientemente al proprio obbligo di informare gli assicurati in modo adeguato sui loro diritti alle prestazioni - in casu: rendita del partner - con la sola pubblicazione ufficiale del testo di legge e nemmeno con la messa on line di tale testo sul suo sito Internet, con l'indicazione del nuovo tipo di prestazione

(consid. 4.2.3). Nel caso particolare la modifica regolamentare prevedeva l'introduzione della rendita per partner convivente (previo deposito presso l'istituto di previdenza di un contratto di assistenza reciproca sottoscritto dalla coppia). Ha tuttavia lasciato aperta la questione di sapere se "informare in modo adeguato" presupponga che debbano pure essere indicate le condizioni del diritto alla specifica prestazione, in ogni caso qualora esse, come nel caso della rendita del partner, non possano ritenersi senz'altro soddisfatte (consid. 4.2.2). Dato quindi un difetto di informazione, ha ritenuto che andava ammesso che nelle circostanze specifiche l'assicurato, qualora avesse saputo di questa nuova norma, avrebbe sicuramente intrapreso i passi necessari al fine di assicurarsi il diritto alla prestazione pensionistica, ossia avrebbe presentato, prima della morte del compagno, una dichiarazione di assistenza come richiesto e ha quindi fatto ordine di erogare al partner la rendita.

Per quanto concerne le conseguenze di un'informazione carente o difettosa, come accennato sopra, l'interessato può esercitare il diritto a ottenere le necessarie informazioni dall'istituto di previdenza in via giudiziaria secondo l'art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, op. cit, all'art. 73 n. 7, all'art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit, § 8 n. 8; Pärli, op. cit, all'art. 86b n. n. 11; in vigore dal 1. gennaio 2005 l'art. 62 cpv. 1 lett. e LPP stabilisce invece che le controversie relative al diritto di essere informato nei casi specifici contemplati dagli artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate dall'autorità di vigilanza).

Va in questa sede ricordato che il diritto alla protezione della buona fede, garantito all'art. 9 della Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Per quanto riguarda l'informazione riguardo al Regolamento applicabile, dalla documentazione prodotta dal fondo convenuto risulta che lo stesso sia stato inviato a tutti gli assicurati del Fondo, perlomeno in quanto allegato ad una email del 20 dicembre 2022, indirizzata a otto dipendenti e assicurati, fra i quali anche AT 1, che portava quale oggetto l'indicazione ■REGOLAMENTO AZIENDALE E FONDO PENSIONE■. Con tale e-mail \_\_\_\_\_ (membro del consiglio di fondazione e all'epoca Presidente del fondo di previdenza e diretto superiore dell'attore) informava i dipendenti su come e dove trovare nel sito Intranet del datore di lavoro i regolamenti aziendali del fondo pensione, precisando che ■vi metto comunque come allegati la versione corrente di tutto■ e concludendo nel senso che ■se avete domande rispondete solo a me a questa email così eventualmente organizzo mezz'ora di meeting tutti insieme per chiarire ogni dubbio■ (doc. 3).

D'altra parte, il fatto ■ espressamente ammesso dal fondo convenuto ■ che il regolamento allegato all'email del 20 dicembre 2022 fosse quello della versione del 2018, probabilmente per un errore dell'inviante, non ha conseguenze per il caso che ci occupa, considerato come già è stato detto che la norma concernente il prelievo del capitale pensionistico sotto forma di capitale fosse nel suo contenuto invariata dal 2012 (cfr. doc. 6, 7).

Inoltre, il fondo convenuto ha illustrato ■ e questo TCA non ha motivo di mettere in dubbio tale affermazione, rimasta peraltro incontestata ■ che il regolamento in italiano, nella sua versione del 2021 si trovava sulla rinnovata piattaforma informatica interna chiamata \_\_\_\_\_ (poi sostituita da \_\_\_\_\_) a far tempo dal mese di giugno 2022 (e quindi anche nel dicembre 2022). Questa versione è stata sostituita nel sistema \_\_\_\_\_ a

gennaio 2024 con l'edizione del 2024. Per motivi organizzativi interni, il regolamento 2023 non è mai stato integrato nella piattaforma. Ma la disposizione contestata è sempre rimasta la stessa.

Quanto alla possibilità di venir adeguatamente informato, va precisato che l'attore, ormai prossimo alla decisione circa il suo prepensionamento, non ha ritenuto di accogliere l'invito espresso da \_\_\_\_\_ nell'email del 20 dicembre 2022 e non si è mai rivolto al medesimo (o a chi lo ha in seguito sostituito e meglio, in base a quanto indicato dal Fondo, al signor \_\_\_\_\_ da gennaio 2023 e quindi a \_\_\_\_\_; cfr. XIII) o ad altro membro del consiglio di fondazione del Fondo, per ottenere le informazioni necessarie ad una corretta e adeguata pianificazione del proprio prepensionamento.

Si osservi pure che non appare di rilievo il tema di sapere se \_\_\_\_\_ sia rimasto attivo nel consiglio di fondazione sino a febbraio 2023, come sostiene il convenuto, o solo sino ad inizio 2023, come adduce l'attore (XIII, VII). Vista la decisione dell'attore di sciogliere il rapporto di impiego con la \_\_\_\_\_ per fine giugno 2023, con conseguente cessazione del rapporto assicurativo con il fondo convenuto, anche qualora \_\_\_\_\_ avesse cessato la sua attività già a gennaio 2023, egli sarebbe stato ampiamente disponibile, negli ultimi mesi dell'anno 2022, a fornire le necessarie e utili informazioni atte a salvaguardare il termine di 6 mesi previsto dall'art. 28 cpv. 4 del Regolamento. E questo a prescindere dal fatto che vi erano ovviamente anche gli altri membri del consiglio di fondazione del convenuto a disposizione degli assicurati per ogni informazione.

Da quanto precede, si deve dedurre che all'attore sono state adeguatamente messe a disposizione le norme regolamentari in vigore presso il fondo convenuto e, quindi, anche quelle disciplinanti le formalità e i termini da osservare per la richiesta del versamento in capitale dell'avere pensionistico. Attraverso il sito intranet del suo datore di lavoro egli avrebbe in effetti potuto accedere a tutti i documenti. Non solo: il regolamento del Fondo, benché in lingua inglese, gli è stato anche inviato direttamente, perlomeno via e-mail il 20 dicembre 2022, allorquando peraltro il signor \_\_\_\_\_ ha pure offerto la sua disponibilità a qualsiasi chiarimento (doc. 3).

Considerato anche come la disposizione del regolamento in oggetto è rimasta invariata dal 2012 (doc. 6, 7), la stessa avrebbe dovuto essere nota all'attore. Rispettivamente, avvicinandosi al momento della richiesta di prepensionamento, con contestuale cessazione dell'attività lavorativa, egli avrebbe potuto e dovuto tempestivamente procedere ai necessari chiarimenti, consultando il regolamento inviatogli, o quello in italiano su sito interno o, in ultima analisi, chiedendo le dovute informazioni al suo diretto superiore, ossia alla persona competente in merito, ossia il signor \_\_\_\_\_, o a un altro membro del Consiglio di fondazione, cosa che non ha mai fatto.

Si deve concludere che il Fondo, inviando regolarmente i certificati assicurativi agli assicurati e rendendo disponibile il regolamento sia mediante invio email diretto sia mediante pubblicazione sulla piattaforma interna del datore di lavoro, non è venuto meno al proprio dovere di informazione ex art. 86b LPP.

Secondo un'altra e consolidata giurisprudenza affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

(cfr. STF 9C\_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; 8C\_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; 9C\_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid.3.1.; DTF 121 V 66, consid. 2a, 119 V 307 consid 3a; cfr. anche Grisel, *Traité de droit administratif*, vol.I, pag. 390ss; Knapp, *Précis de droit administratif*, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, *Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich*, pag. 217ss).

Il principio della buona fede fa sì che l'istituto di previdenza debba comportarsi in modo corretto e attento e sia vincolato alle informazioni e assicurazioni date all'assicurato (Stauffer, op. cit., n. 1591; cfr. STCA 34.2003.62 del 6 luglio 2004). Un'informazione può così portare ad un'obbligazione che si scosta dal diritto materiale quando le predette condizioni sono adempiute. In particolare, come accennato dianzi, la violazione dell'art. 27 cpv. 2 LPGA e, per quanto concerne la previdenza professionale, dell'art. 86b LPP, concernente l'obbligo per gli assicuratori di fornire consulenza, va equiparata, secondo il TF, al rilascio di un'informazione errata (cfr. STF 8C\_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; Pärli, op. cit., all'art. 86b LPP n. 8 seg.), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. *Pratique VSI* 2003 pag. 207; *DLA* 2003 pag. 127).

Esaminando la condizione (n. 4) secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio, occorre verificare che l'informazione sia stata causale per il comportamento dell'assicurato. Esiste un nesso causale tra l'informazione dell'autorità e l'agire dell'assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione l'assicurato si sarebbe comportato diversamente (cfr. STFA C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3bb).

Tale presupposto non è ad esempio stato riconosciuto dal Tribunale federale in un caso in cui l'assicurato aveva ricevuto un'informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un'attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI, tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L'assicurato, dunque, non aveva subito alcun pregiudizio a seguito dell'errata informazione (STFA C 177/04 del 25 ottobre 2005; cfr. pure STF 8C\_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).

2.10.2. Per quanto riguarda il requisito della buona fede, il Tribunale federale nega la buona fede qualora l'assicurato non ha dato prova di un minimo di diligenza, allorquando non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze, ossia quando nelle circostanze concrete poteva o avrebbe potuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (DTF 102 V 245, 110 V 178 consid. 3d, STF 9C-14/2007 del 2 maggio 2007; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 481). È applicabile per analogia l'art. 3 cpv. 2 CCS per il quale «nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.»

Appartiene al Giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari, determinare il grado dell'attenzione richiesto nelle circostanze (DTF 79 II 59; STCA 34.2004.37 del 14 febbraio 2005; sulla giurisprudenza sulla buona fede nell'ambito delle assicurazioni sociali e in particolare in materia di condono dell'obbligo di restituzione di prestazioni versate indebitamente ex art. 35a LPP e art. 25 LPGA cfr. DTF 130 V 420 consid. 4.2 con riferimenti dottrinali a Vetter-Schreiber, op. cit, all'art. 35a LPP n. 5; Kahil-Wolff, op. cit, all'art. 35a LPP n. 9; SVR 1/2019 IV n.6 pag. 18; SZS 1997 pag. 234 e DTF 115 V 120 e i riferimenti).

In generale l'assicurato non può prevalersi di ignoranza se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STCA 34.1997.24 del 30 settembre 1998). Per la giurisprudenza l'assicurato commette una grave negligenza quando non osserva le regole elementari di prudenza che qualsiasi persona ragionevole avrebbe osservato in quella situazione e nelle medesime circostanze per evitare un danno che secondo il corso naturale delle cose era prevedibile (RCC 1986 p. 666; DTF 110 V 181). La buona fede è pure stata negata nel caso in cui la persona assicurata, che era ben istruita (gut ausgebildet), non aveva notificato alla cassa di compensazione AVS la circostanza di essersi nel frattempo sposata (cfr. SVR 2008 AHV n. 13, 9C\_14/2007 consid. 5.2; cfr. Kieser, ATSG Kommentar, 2009, all'art. 25 LPGA n. 34seg). In effetti, nei diversi campi la misura della prudenza esigibile va sì apprezzata secondo un criterio oggettivo. Tuttavia deve pure essere considerato quanto è possibile ed esigibile dal singolo assicurato soggettivamente, vale a dire sulla base delle sue personali peculiarità e capacità, quindi capacità di discernimento, stato di salute, grado di formazione (Bildungsgrad), ecc. (cfr. anche STF 8C\_353/2018 del 26 luglio 2018 pubblicata in SVR 2019 IV n.6; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C-178/2018 consid. 3.1; 8C\_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1; SVR 2019 IV n. 6 p. 18 sull'art. 25 LPGA). Infine, il comportamento che esclude la buona fede non deve risiedere necessariamente in una violazione di un obbligo di informazione o di notifica, ma può consistere anche per esempio nell'aver trascurato di informarsi o di chiarire la fattispecie presso l'amministrazione (cfr., sull'art. 25 LPGA, STF 8C\_178/2018 consid. 3.1; 9C\_184/2015 del 8 maggio 2015).

Nella fattispecie all'attore va innanzitutto negata la buona fede (ai sensi della giurisprudenza sviluppata sull'art. 3 cpv. 2 CCS) per aver trascurato di adoperare la dovuta attenzione da lui esigibile al fine di chiarire la fattispecie presso il fondo di previdenza e, quindi, di accertare le condizioni da ossequiare per poter percepire una prestazione di vecchiaia della previdenza professionale in capitale.

In effetti, anche alla luce del fatto che l'attore lavorava da anni presso la \_\_\_\_\_, ed era chiaramente in grado di valutare la portata delle disposizioni regolamentari, facendo prova dell'attenzione esigibile avuto riguardo alle concrete circostanze, non gli sarebbe dovuto sfuggire che per poter ottenere la prestazione di prepensionamento in capitale vi erano delle formalità da adempiere in base alle disposizioni regolamentari.

Anche in questa sede va ribadito nuovamente che non è di rilievo in proposito l'allegazione dell'attore che sostiene di non essere stato in possesso del Regolamento della Cassa. A prescindere dal fatto infatti che, come esposto (cfr. consid. 2.9.2), il Regolamento (almeno quello in lingua inglese), gli era stato inviato quantomeno con l'email del 20 dicembre 2022 (doc. 3), lo stesso era facilmente richiamabile nel sito intranet del datore di lavoro, e sarebbe comunque facilmente stato ottenibile, su richiesta, presso il Fondo o presso il datore di lavoro.

Ci si poteva dunque ragionevolmente attendere dall'attore che, confrontato con una decisione importante quale quella del prepensionamento e delle modalità di percepimento della prestazione di vecchiaia, quantomeno approfondisse i suoi diritti e i presupposti assicurativi, e in ogni caso consultasse le norme regolamentari, se del caso rivolgendosi a tale scopo all'istituto di previdenza e questo ovviamente prima di inoltrare la lettera di licenziamento.

La (semplice) lettura del regolamento avrebbe potuto immediatamente evidenziare che la richiesta di capitale era da formulare per scritto e doveva pervenire almeno sei mesi prima della conclusione del rapporto di lavoro. A tali formali requisiti egli avrebbe così potuto facilmente adeguarsi.

In ogni modo, in assenza di chiarezza in merito, usando la normale attenzione esigibile, egli avrebbe dovuto quantomeno aspettare prima di inoltrare la disdetta del rapporto di lavoro, che invece egli ha deciso di inoltrare il 1° marzo 2023 quando ancora non era entrato in possesso delle informazioni richieste sulle proiezioni LPP e sulle modalità di richiesta dell'aver di vecchiaia (non disponendo tra l'altro nemmeno ancora del certificato previdenziale per l'anno 2023 che gli è stato inviato solo il 5 aprile 2023, doc. B). Così facendo egli si è volontariamente assunto il rischio, poi verificatosi, del mancato adempimento dei presupposti regolamentari per chiedere il versamento in contanti della prestazione di vecchiaia.

La mancata attenzione rimproverabile all'attore, consistente nell'aver trascurato di adeguatamente informarsi nel senso appena esposto, va considerata, alla luce delle circostanze concrete (inclusa la notevole importanza della scelta previdenziale in oggetto), una negligenza che non può essere considerata di grado leggero, bensì di grado sufficiente ad escluderne la buona fede.

Né del resto tale negligenza che gli è rimproverabile può venir compensata dal presunto tardivo invio, da parte della signora \_\_\_\_\_, del formulario da compilare per il prelievo in capitale. A prescindere infatti dal fatto che, come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.10.3), la dipendente del datore di lavoro \_\_\_\_\_ non era la persona qualificata per le richieste di informazioni in ambito LPP, e che comunque la stessa non ha mai, nel corso dei vari contatti intercorsi dal mese di febbraio a maggio 2023, chiaramente garantito che vi era la possibilità di percepire la prestazione in capitale, in ogni caso all'attore, quale beneficiario di un non irrilevante capitale pensionistico, incombeva l'obbligo di attentamente valutare la situazione, in ogni caso prima di procedere ad atti giuridici non ritrattabili quale l'invio della lettera di licenziamento con richiesta di prepensionamento.

In simili condizioni la censura di violazione del principio dell'affidamento da parte della convenuta va respinta e appare al limite del temerario.

Inoltre, anche volendo per pura ipotesi di lavoro ammettere che il fondo abbia fornito indicazioni errate o al contrario ne abbia mancate altre in violazione dell'obbligo di informazione, manifestamente inadempito risulterebbe infine anche il presupposto n. 4 (vale a dire quello che l'informazione errata dell'amministrazione deve aver spinto l'assicurato ad adottare delle disposizioni sulle quali egli non può ritornare senza subire un pregiudizio; cfr. DTF 131 V 480 consid. 5, 127 I 36 consid. 3, 126 II 387 consid. 3a), considerato come non sia stato in nessun modo dimostrato che l'attore abbia preso, a seguito delle informazioni ricevute, delle disposizioni non reversibili senza subire

pregiudizio. In effetti, ricordato nuovamente che egli si è, per sua stessa ammissione, rivolto per la prima volta alla signora \_\_\_\_\_ ■all■inizio 2023■ (petizione, pag. 3), non risulta in nessun modo comprovato che sia a seguito delle informazioni ottenute che egli si sia deciso a presentare la lettera di licenziamento il 1° marzo 2023 con effetto al 30 giugno 2023. Anzi, i fatti dimostrano semmai il contrario ovvero che egli abbia optato per le dimissioni pur non essendosi informato adeguatamente circa le conseguenze pensionistiche relative al prepensionamento.

Ma in ogni modo, anche se fosse per pura ipotesi di lavoro adempiuta questa condizione, non ricorrerebbero comunque gli estremi per tutelare la sua buona fede considerato quanto precede, ovvero il già mancato adempimento delle altre condizioni che secondo la giurisprudenza vanno adempiute cumulativamente (consid. 2.10.1, 2.10.2 e 2.10.3).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU e ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. DTF 136 I 279). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale (cfr. STF 8C\_752/2012 del 3 gennaio 2013, consid. 3.3.1). Una semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un■audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. STF 8C\_752/2012 del 3 gennaio 2013; STF 8C\_648/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3.2; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

D■altra parte, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C\_845/2009 del 7 dicembre 2009; STFA I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3. e U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 e 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Considerato che la documentazione già presente all■inserto consente al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che le audizioni testimoniali postulate dall■attore non potrebbero, alla luce di quanto precede, mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio, come del resto evidenziato dal convenuto. Si rinuncia quindi ad assumere altre prove.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente

Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo

Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.